

IN BREVE:

1. Rottamazione-quinquies: come aderire entro il 30 aprile 2026;
2. Decreto Fiscale 2026 in Gazzetta Ufficiale: tutte le novità per imprese e professionisti;
3. La Legge annuale sulle PMI in Gazzetta Ufficiale;
4. La riduzione dei termini di accertamento per i soggetti IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti;
5. I requisiti per accedere all'IRES premiale;
6. Bonus pubblicità 2026;
7. Regime forfetario: i compensi percepiti per errore e poi restituiti non fanno perdere il regime;
8. Quando gli amministratori di s.r.l. senza dipendenti devono iscriversi all'INAIL;
9. Regime impatriati, accesso confermato anche con datore estero e smart working: imponibile ridotto per chi ha figli.

APPROFONDIMENTO:

L'IRES premiale per i redditi 2025.

IN BREVE

1. Rottamazione-quinquies: come aderire entro il 30 aprile 2026

Entro il 30 aprile potrà essere presentata la domanda di adesione alla rottamazione-quinquies.

La misura, a differenza delle precedenti edizioni, ha un campo d'azione delimitato dai **carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023**, derivanti da omesso versamento di:

- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
- contributi previdenziali dovuti all'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada.

Possono aderire alla nuova "rottamazione" anche i decaduti da precedenti rottamazioni, mentre **restano esclusi i debiti già regolarmente in corso nella rottamazione-quater** per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

La domanda di adesione potrà essere presentata **entro il 30 aprile 2026** direttamente online, in area riservata oppure compilando il form in area pubblica.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito alcune risposte ai quesiti in tema di rottamazione-quinquies.

2. Decreto Fiscale 2026 in Gazzetta Ufficiale: tutte le novità per imprese e professionisti

D.L. 27 marzo 2026, n. 38

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026, il nuovo Decreto Fiscale (D.L. n. 38/2026) entra ufficialmente nel vivo, delineando un pacchetto di interventi di "chirurgia fiscale" mirati a correggere la rotta della Legge di Bilancio e a fornire ossigeno al sistema produttivo.

Investimenti: un bonus del 35% e l'addio al "solo Made in EU"

La misura di maggior impatto per il tessuto imprenditoriale è senza dubbio il nuovo credito d'imposta del 35%. Il contributo è destinato alle aziende che hanno già presentato comunicazioni per investimenti, configurandosi come un premio alla progettualità già avviata.

Ma la partita non è ancora chiusa: il Governo ha annunciato l'avvio immediato di un tavolo di confronto con le categorie produttive. L'obiettivo è ambizioso: individuare risorse aggiuntive durante l'iter di conversione parlamentare, stabilendo una gerarchia di priorità che possa massimizzare l'effetto moltiplicatore della misura.

Parallelamente, si registra una svolta storica sul fronte dei beni strumentali. Viene soppresso il vincolo che limitava la

maggiorazione dell'ammortamento ai soli beni prodotti in UE o nello Spazio Economico Europeo (SEE). Una mossa che apre le porte alle tecnologie globali (USA e mercati asiatici in primis), necessaria per non penalizzare le imprese italiane in una fase di forte evoluzione tecnologica.

Il ritorno della PEX e il restyling dei dividendi

Il decreto segna il ritorno al passato, in senso positivo, per quanto riguarda la tassazione dei flussi finanziari societari. Viene infatti ripristinato il regime di esclusione dei dividendi nella misura del 95% per le società di capitali, unitamente alla Participation Exemption (PEX).

Questa "controriforma" rispetto ai limiti ipotizzati nelle scorse settimane mira a stabilizzare il quadro normativo per le holding e per le operazioni di dismissione di partecipazioni, riducendo il rischio di doppia imposizione economica e favorendo il reinvestimento degli utili.

I "rinvii tecnici": Dogane e commissioni

Non mancano i differimenti strategici, figli della necessità di adeguare le infrastrutture informatiche dello Stato:

- **tassa sui pacchi extra-UE:** il contributo sulle spedizioni di valore inferiore a 150 euro è slittato al 1° luglio 2026. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha infatti richiesto più tempo per completare il restyling dei sistemi di tracciamento;

- **ritenuta sulle provvigioni:** per agenzie di viaggio e intermediari, l'applicazione della ritenuta è posticipata al 1° maggio 2026, concedendo due mesi extra per l'aggiornamento dei software gestionali;
- **IVA sulle permutate:** il nuovo regime IVA per le operazioni permutative (basato sul costo e non più sul valore normale) si applicherà solo ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026.

Aumenta il bollo sui conti correnti

A fronte di tanti incentivi, il decreto introduce una misura di copertura che non tarderà a far discutere: l'imposta di bollo sui conti correnti e sui rendiconti per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società e professionisti strutturati) sale da 100 a 118 euro. Un rincaro che, sebbene contenuto nel singolo importo, graverà sulla liquidità aziendale in modo diffuso.

Sport, lavoro e sociale

Il D.L. n. 38/2026 tocca anche ambiti trasversali di grande rilievo:

- **atleti dilettanti:** fissata una soglia di esenzione fino a 300 euro per i premi erogati entro fine 2026;
- **lavoratori impatriati:** il nuovo regime fiscale per chi trasferisce la residenza in Italia viene aggiornato, con applicazione dal periodo d'imposta 2027;
- **avviamento negativo (badwill):** per i soggetti IAS/IFRS, la differenza

negativa in caso di cessione d'azienda concorrerà al reddito in 5 quote costanti (retroattivo dal 2024);

- sociale: confermati 1,6 milioni di euro per la Carta Europea della Disabilità nel 2026, garantendo la continuità di un servizio essenziale.

3. La Legge annuale sulle PMI in Gazzetta Ufficiale

Legge 11 marzo 2026, n. 34

È approvata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 la Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge n. 34/2026). Il provvedimento, che punta a dare una spinta strutturale alla competitività del sistema produttivo italiano attraverso l'aggregazione, è entrato ufficialmente in vigore il 7 aprile.

Tra le misure di maggior rilievo fiscale contenute nel Capo I, spicca la **reintroduzione del regime di sospensione d'imposta per le reti d'impresa**.

L'art. 1 della legge stabilisce che, per il triennio che va **dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, una quota degli utili d'esercizio non concorrerà alla formazione del reddito imponibile**. L'agevolazione è rivolta alle imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete (ai sensi del D.L. n. 5/2009) e che destinano tali utili al fondo patrimoniale

comune o a un patrimonio destinato all'affare.

L'obiettivo è duplice: da un lato incentivare la patrimonializzazione delle reti, dall'altro orientare la liquidità verso investimenti produttivi condivisi che accrescano la capacità innovativa delle PMI.

La detassazione non è incondizionata. Per rendere effettivo il beneficio, le imprese devono rispettare un **iter** preciso:

1. accantonamento a riserva: gli utili devono essere accantonati in una specifica riserva di bilancio;
2. impiego temporale: le somme devono essere integralmente utilizzate entro l'esercizio successivo per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete;
3. asseverazione preventiva: novità fondamentale è l'obbligo di far asseverare il programma di rete preventivamente. Tale compito spetta a organismi rappresentativi dell'associazionismo imprenditoriale o, in via sussidiaria, a organismi pubblici individuati dal Ministero. L'asseverazione certifica la congruità degli investimenti rispetto agli obiettivi di crescita della rete.

Il beneficio fiscale opera entro un tetto massimo di 1 milione di euro annui per ciascuna impresa aderente. Restano però esclusi dal regime i contratti di rete che abbiano acquisito la soggettività giuridica. Il legislatore ha previsto un severo regime di monitoraggio: l'Agenzia delle Entrate,

avvalendosi dei poteri di accertamento del D.P.R. n. 600/1973 e collaborando con gli organismi di asseverazione, vigilerà sulla reale attuazione degli investimenti. Se la riserva viene utilizzata per scopi diversi (fatta salva la copertura delle perdite) o se l'impresa recede dal contratto di rete, l'agevolazione decade con conseguente recupero d'imposta.

Sul piano operativo, l'incentivo è fruibile esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi. Un dettaglio tecnico non trascurabile riguarda il calcolo degli acconti: per evitare un eccessivo alleggerimento del gettito corrente, la legge prevede che gli acconti per i periodi d'imposta successivi debbano essere calcolati senza tener conto del beneficio (criterio della "imposta storica" virtuale).

La misura è finanziata con un plafond complessivo di 15 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029. Le modalità attuative definitive saranno delineate da un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, atteso entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, che definirà anche i requisiti specifici per gli organismi chiamati a rilasciare le asseverazioni.

4. La riduzione dei termini di accertamento per i soggetti IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 12 marzo 2026, n. 77

L'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 dispone che i termini di decadenza per l'accertamento fiscale sono ridotti di due anni per i soggetti passivi che garantiscono la **tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500**.

Quanto al **requisito soggettivo**, il beneficio della riduzione dei termini è riservato ai soggetti passivi IVA, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Con riguardo ai **requisiti oggettivi**, la riduzione dei termini si applica soltanto in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi.

L'efficacia della riduzione dei termini di accertamento è inoltre subordinata ad apposita **comunicazione in dichiarazione dei redditi**, con riguardo a ciascun periodo d'imposta.

Nella risposta n. 77/2026, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che ai fini della corretta individuazione delle "operazioni di ammontare superiore a 500 euro", da compiersi mediante pagamenti tracciabili, devono essere considerate la totalità delle attività poste in essere da un soggetto passivo IVA nell'esercizio dell'attività di impresa o di lavoratore autonomo (compreso, nel caso in esame, l'acquisto di valori bollati).

In particolare, la società istante riteneva che tale spesa, essendo priva di rilevanza ai fini IVA e non soggetta a fatturazione elettronica, non dovesse compromettere il regime premiale. L'Amministrazione finanziaria ha però espresso un parere di segno opposto: la tracciabilità deve riguardare la totalità delle attività poste in essere nell'esercizio dell'impresa o della professione. Di conseguenza, anche un singolo pagamento superiore alla soglia citata non effettuato tramite strumenti tracciabili comporta la decadenza dal beneficio per l'intero periodo d'imposta. Per consolidare questa protezione biennale è dunque necessario che il contribuente rispetti **tre requisiti fondamentali**:

- la documentazione di tutte le operazioni attive tramite fatturazione elettronica via SdI o memorizzazione telematica dei corrispettivi;
- la garanzia di tracciabilità per ogni incasso e per ogni acquisto superiore a 500 euro, comprensivo di oneri e imposte;
- l'indicazione della sussistenza di tali presupposti nella dichiarazione annuale dei redditi.

5. I requisiti per accedere all'IRES premiale

La nuova IRES premiale (definita dall'art. 1, commi 436-444, della Legge n. 207/2024 e attuata dal D.M. 8 agosto 2025) consiste in

una **riduzione dell'aliquota ordinaria**, che scende dal 24% al 20% per il solo periodo d'imposta 2025.

Non si tratta però di un automatismo generalizzato; l'accesso a questo sconto di quattro punti percentuali è subordinato al rispetto di una serie di **requisiti stringenti** che toccano **tre ambiti fondamentali** della vita aziendale:

1. la gestione degli utili;
2. gli investimenti in innovazione;
3. il potenziamento dell'organico.

Vedi l'Approfondimento

6. Bonus pubblicità 2026

Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Provvedimento 23 febbraio 2026

Dal 2 marzo al 1° aprile 2026 è possibile presentare la comunicazione per l'accesso al **credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali**.

I termini ordinari (1° marzo/31 marzo) per la presentazione della comunicazione sono stati infatti differiti, solo per il 2026, con il Provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 23 febbraio 2026.

Il credito d'imposta è destinato alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online (purché le testate

siano registrate presso il Tribunale ovvero iscritte al ROC).

È riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati nel 2026 rispetto a quelli realizzati nel 2025 sugli stessi mezzi di informazione ed è subordinato alla condizione che l'incremento sia almeno pari all'1% rispetto all'anno precedente.

Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali è concesso nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea sugli aiuti "de minimis".

7. Regime forfetario: i compensi percepiti per errore e poi restituiti non fanno perdere il regime

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 6 marzo 2026, n. 68

Con la risposta a interpello n. 68 del 6 marzo 2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del calcolo della soglia di 85.000 euro prevista per il regime forfetario, devono essere considerati i **compensi effettivamente spettanti al contribuente** e non anche le somme incassate per errore e successivamente restituite. Il chiarimento rettifica il precedente orientamento espresso con la risposta n. 26 del 10 febbraio 2026 e tutela i contribuenti nei casi in cui il superamento della soglia derivi esclusivamente da importi non dovuti, purché siano stati restituiti integralmente.

Nel caso esaminato, quindi, il contribuente può continuare ad applicare il regime forfetario anche per il 2025, perché l'uscita dal regime non può dipendere da una condotta a lui non imputabile. Se, inoltre, nella dichiarazione Redditi 2025, relativa al 2024, fossero stati indicati anche i compensi poi restituiti, l'imposta sostitutiva versata in eccesso potrà essere recuperata tramite dichiarazione integrativa oppure con istanza di rimborso, allegando la documentazione utile.

8. Quando gli amministratori di s.r.l. senza dipendenti devono iscriversi all'INAIL

La figura dell'amministratore di s.r.l. priva di dipendenti genera spesso dubbi interpretativi circa la necessità di attivare una posizione assicurativa INAIL. Contrariamente a quanto si possa pensare, **l'iscrizione non è un automatismo legato alla carica**, ma una conseguenza della natura del rischio a cui il soggetto è effettivamente esposto durante la sua attività.

L'amministratore deve essere assicurato **solo se svolge un'attività che rientra tra quelle "protette"**. Questo accade quando l'amministratore non si limita ad atti puramente gestionali (firmare documenti, partecipare a decisioni strategiche), ma esegue **prestazioni d'opera manuale o tecnico-operativa**.

L'obbligo scatta in particolare quando l'amministratore:

- utilizza macchinari o attrezzature in modo non occasionale;
- guida veicoli per conto della società (rischio strada);
- usa il computer (macchina elettrica) in maniera continuativa o sistematica.

L'uso del computer è il punto di maggiore attrito durante le verifiche ispettive. La giurisprudenza e la prassi INAIL chiariscono che:

- l'uso sporadico del PC per consultare l'estratto conto bancario o rispondere a email istituzionali è considerato "meramente occasionale" e non genera obbligo assicurativo;
- se l'amministratore gestisce personalmente la contabilità, redige progetti tecnici con software specifici o trascorre diverse ore al giorno davanti al terminale, il rischio infortunistico si configura invece pienamente, rendendo necessaria l'apertura della PAT (Posizione Assicurativa Territoriale).

Un distinguo fondamentale riguarda poi la **natura della società**:

- per la s.r.l. artigiana vige un regime di maggior rigore. Il socio-amministratore che partecipa attivamente al lavoro è sempre soggetto all'obbligo INAIL, in quanto la sua opera è elemento essenziale della natura artigiana dell'impresa;

- per le s.r.l. di servizi o immobiliari, se l'amministratore delega l'operatività a terzi e svolge solo compiti intellettuali di alta amministrazione, l'esenzione è la regola.

Per gli amministratori che rientrano nell'obbligo, il premio si calcola sulla base di **retribuzioni convenzionali** che vengono aggiornate annualmente dall'INAIL.

La voce di rischio più comune per le attività d'ufficio è la 0722, ma è fondamentale che la descrizione dell'attività nella denuncia d'esercizio corrisponda esattamente alle mansioni svolte per evitare contestazioni in caso di infortunio.

Concludendo dunque, la valutazione deve essere effettuata caso per caso, analizzando il "diario quotidiano" dell'amministratore. In un contesto di controlli sempre più digitalizzati, è opportuno che la scelta di non assicurare l'amministratore sia supportata da una documentazione interna che ne attesti l'attività puramente intellettuale.

9. Regime impatriati, accesso confermato anche con datore estero e smart working: imponibile ridotto per chi ha figli

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 20 marzo 2026, n. 82

Via libera al regime anche con datore estero e smart working, con imponibile

ridotto al 40% per i lavoratori con figli minori.

Con la risposta a interpello n. 82 del 20 marzo, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all'applicazione del nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati, disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023.

L'Istante ha chiesto se la continuità del rapporto con il datore di lavoro estero e lo svolgimento dell'attività da remoto dall'Italia possano precludere l'accesso al regime, nonché se, in presenza di tre figli minori già residenti in Italia, possa beneficiare della maggiore agevolazione con imponibile ridotto al 40%.

Nel proprio intervento l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **la continuità del rapporto di lavoro con il datore estero non costituisce causa ostativa all'accesso al regime**, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa, tra cui lo svolgimento prevalente dell'attività lavorativa nel territorio italiano.

Inoltre, è stato precisato che, in presenza di figli minori residenti in Italia durante il periodo di fruizione del beneficio, i redditi prodotti nel territorio dello Stato **concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 40%**, anche se i figli sono rientrati in Italia in un momento antecedente rispetto al trasferimento del lavoratore.

Pertanto, il contribuente potrà accedere al nuovo regime degli impatriati a partire dal 2026 e per i successivi quattro periodi d'imposta, beneficiando, al ricorrere delle condizioni, della maggiore agevolazione prevista per i lavoratori con figli minori.

APPROFONDIMENTO

L'IRES PREMIALE PER I REDDITI 2025

La nuova IRES premiale (definita dall'art. 1, commi 436-444, della Legge n. 207/2024 e attuata dal D.M. 8 agosto 2025) consiste in una **riduzione dell'aliquota ordinaria**, che scende dal 24% al 20% per il solo periodo d'imposta 2025.

Non si tratta però di un automatismo generalizzato; l'accesso a questo sconto di quattro punti percentuali è subordinato al rispetto di una serie di **requisiti stringenti** che toccano **tre ambiti fondamentali** della vita aziendale:

1. la gestione degli utili;
2. gli investimenti in innovazione;
3. il potenziamento dell'organico.

L'agevolazione si rivolge alla vasta platea dei soggetti passivi IRES indicati nell'art. 73 del TUIR, includendo dunque le società di capitali, le società cooperative e gli enti commerciali residenti, oltre alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Sono invece espressamente escluse le imprese in liquidazione o soggette a procedure concorsuali, così come quelle che operano in regimi forfetari o che adottano la contabilità semplificata.

Per accedere al beneficio, la prima condizione riguarda la **destinazione dell'utile d'esercizio relativo al 2024**: almeno l'80% di tale importo deve essere accantonato in un'apposita riserva di

patrimonio netto. Questo vincolo di non distribuibilità deve essere mantenuto per almeno due anni, pena la decadenza dall'agevolazione.

Al vincolo patrimoniale si aggiunge quello legato agli **investimenti**; l'impresa è chiamata a realizzare nel corso del 2025 acquisti di beni strumentali riconducibili ai piani transizione 4.0 o transizione 5.0. La soglia minima di investimento è calcolata in modo rigoroso: deve essere pari al valore più alto tra il 30% dell'utile accantonato nel 2024, il 24% dell'utile prodotto nel 2023 o, in ogni caso, un importo non inferiore a 20.000 euro.

Il terzo pilastro della IRES premiale è rappresentato dall'**incremento occupazionale**. La normativa richiede che nel 2025 si verifichi un aumento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato pari ad almeno l'1% rispetto alla media del 2024, con un incremento minimo di almeno un'unità. Non basta però assumere: è necessario mantenere i livelli occupazionali complessivi (espressi in ULA, unità lavorative annue) non inferiori alla media del triennio precedente. Un ulteriore paletto riguarda il ricorso agli ammortizzatori sociali; l'impresa non deve aver beneficiato della cassa integrazione guadagni negli anni 2024 e 2025, salvo casi eccezionali legati a eventi transitori e non imputabili all'azienda.

L'IRES premiale è un beneficio **cumulabile con altre misure di favore**. L'azienda può

infatti sommare il risparmio dell'aliquota ridotta con la superdeduzione del 120% o 130% sui costi del personale neoassunto, oltre ai crediti d'imposta per gli investimenti tecnologici.

Se i vantaggi economici sono evidenti, non bisogna sottovalutare la complessità tecnica legata al monitoraggio dei requisiti e al rischio di decadenza. L'IRES premiale rappresenta infatti un'opportunità straordinaria, ma estremamente articolata.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.